Imprese artigiane settore AUTOTRASPORTO MERCI			Divisore orario			
CCNL del 03.12.2013 e Accordo di Rinnovo del 18.05.2021			Coefficiente giornaliero			22
Accordo 18.07.2018 - <i>Riders</i>			Mensilità			14
CCRL del 05.11.2018			Orario di lavoro			
Cod.	COVeneto: 6560	Cod. EBAV:	AR	Cod. CNEL: I100	Cod. EMENS: 151	

Tabella in vigore dal 01.10.2021

Tabella valida per le imprese del settore autotrasporto merci che applicano la parte artigiana del CCNL

		Minimi retributivi	Indennità funzione	ERC	Totale		EDR	
Livello	Qualifiche			01/12/2011	Mensile	Orario	** 01/02/2011	
PERSONAI	PERSONALE NON VIAGGIANTE							
1S	Quadro	2.265,86	51,65	63,37	2.380,88		12,89	
1°	imp. Direttivo	2.127,87		61,10	2.188,97		12,07	
2°	Imp. Concetto Super	1.954,81		60,36	2.015,17		11,07	
3°S	Imp. Di concetto	1.765,37		58,81	1.824,18		10,00	
3 3	Ope.Spec. Super	10,50815		0,00349		10,85821	0,05952	
3°	Imp. d'ordine	1.718,06		57,59	1.775,65		9,75	
3	Ope Spec.	10,22655		0,34280		10,56935	0,05804	
4°	Imp. esecutivo	1.634,10		56,62	1.690,72		9,26	
4	Ope.Qualif. Super	9,72679		0,33702		10,06381	0,05512	
4°J	Ope. Qualif. Manutent. Merci	1.591,45		55,89	1.647,34	9,80560	0,00	
5°	Ope Qualif.	1.558,15		54,70	1.612,85	9,60030	8,84	
6°	Ope. Comune	1.456,12		53,31	1.509,43	8,98470	8,26	
6°J	Ope. mansioni semplici*	1.339,53		52,12	1.391,65	8,28363	0,00	

^{*} passaggio al 6° livello: dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018; dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019, dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020

PERSONAL	PERSONALE VIAGGIANTE - Area professionale C						
C3	(ex 3° Super)		1.765,84		58,81	1.824,65	10,00
В3	(ex 3° Super)		1.765,37		58,81	1.824,18	10,00
A3	(ex 3° Super)		1.764,90		58,81	1.823,71	10,00
F2	(ex 3°)		1.718,55		57,59	1.776,14	9,75
E2	(ex 3°)		1.718,08		57,59	1.775,67	9,75
D2	(ex 3°)		1.717,62		57,59	1.775,21	9,75
H1	(ex 4°)		1.664,96		56,62	1.721,58	9,26
G1	(ex 4°)		1.658,27		56,62	1.714,89	9,26
I	utilizzo di	1° - 6° mese	1.460,09				
I	cicli	dal 7° mese	1.539,71				
L	utilizzo di	1° - 6° mese	1.460,09				
L		7° - 15° mese	1.539,71				
L	e motocicli	dal 16° mese	1.579,55				

Prossime scadenze			
minimi	ottobre '22 - ottobre '23 - marzo '24		
una tantum	€ 80 con retrib. aprile '22		

NOTE

Classificazione del personale dipendente

nota 1

L'accordo di rinnovo del 3.12.2017 ha soppresso il livello 3°Super Junior, nel quale venivano inquadrati gli autisti per un periodo massimo di 30 mesi oltre il quale scattava in automatico il passaggio al livello 3° S. Gli autisti che al 1.2.2018 erano inquadrati al livello 3° S Junior sono stati inquadrati nell'ambito della nuova qualifica 3 del personale viaggiante.

Classificazione del personale dipendente

nota 2

Personale viaggiante addetto alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. RIDERS)

Accordo 18 luglio 2018: I lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli rientrano nell'area professionale C relatica alla disciplina del personale viaggiante (livelli I e L). A tali lavoratori non spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 del CCNL. Per tale personale, impiegato in mansioni discontinue, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è soggetto alla verifica delle condizioni di discontinuità.

Trattamento economico

nota 1

E.D.R. (*Elemento Distinto della Retribuzione*): elemento retributivo introdotto a seguito dell'eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall'Accordo di rinnovo del 26.1.2011. L'E.D.R. è erogato da gennaio 2011 ai soli lavoratori in forza alla data del 26 gennaio 2011 per tutte le ore comunque retribuite. L'importo incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

Trattamento economico

nota 2

E.R.C. (*Elemento Retributivo Conglobato*): il CCRL del 22.11.2011 ha conglobato in un'unica voce retributiva l'elemento economico previsto dal contratto integrativo regionale del 14.12.1977, l'E.R.R. (€ 0,44) dall'A.I. 23.08.1989 ed il salario di produttività erogato dal 01.03.2009.

Trattamento economico

nota 3

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A.I. 04.12.2020):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in. Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in. Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in. Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in. Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in. Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in. Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.